

5
- TRIBUNALE DI MODENA - GIUDICE DEL LAVORO -
- EST. DOTT. MARANGONI - 12.12.2023 -
- RICOSTITUZIONE DELLA PENSIONE DI REVERSIBILITA' -
RICONOSCIMENTO DELLA PRESTAZIONE -
N. R.G. 273/2023



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MODENA
SEZIONE LAVORO

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Andrea Marangoni, al termine dell'udienza del 12/12/2023, all'esito della camera di consiglio, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

~~nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 273/2023 promossa da:~~

, C.F. , quale responsabile genitoriale della minore
elettivamente domiciliato in MODENA, VIA EMILIA EST N.
18, presso lo studio degli Avv.ti FABRIZIO FIORINI e ANNALISA BOVA che lo rappresentano e
difendono;

RICORRENTE

contro

ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, C.F. 80078750587, domiciliato in presso
I.N.P.S. VIALE REITER, 72 41100 MODENA, rappresentato e difeso dagli Avv.ti GIUSEPPE
BASILE e ORESTE MANZI;

RESISTENTE

OGGETTO: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria

Ragioni di fatto e diritto

Con ricorso depositato in data 08/03/2023, , nella sua qualità di esercente la
responsabilità genitoriale sulla minore , in forza della sentenza n.
174/2020 pronunciata dal Tribunale per i Minorenni di Bologna, ha convenuto in giudizio l'Istituto
previdenziale, sede di Modena, Viale Virginia Reiter n. 72, al fine di ottenere la ricostituzione della
propria pensione di reversibilità, ottenuta a seguito del decesso del coniuge , con
riconoscimento del diritto *pro quota* alla prestazione previdenziale in favore della minore

Si è costituito l'INPS in data 13/11/2023 il quale, con successivo deposito dell'11/12/2023, ha dedotto di aver provveduto con disposizione n° 500002-23-0008 del 11/12/2023 ad annullare il provvedimento del 18/08/2021 e a riconoscere a parte ricorrente la prestazione richiesta.

Istruita con i documenti prodotti dalle parti, la causa è stata trattenuta in decisione all'odierna udienza, all'esito della discussione orale.

Sulla cessazione della materia del contendere

Secondo il consolidato insegnamento del Giudice di Legittimità, *“la pronuncia di cessazione della materia del contendere postula che sopravvengano nel corso del giudizio fatti tali da determinare la totale eliminazione delle ragioni di contrasto tra le parti e, con ciò, il venir meno dell'interesse ad agire ed a contraddire e della conseguente necessità di una pronuncia del giudice sull'oggetto della controversia; sicché, con riguardo alla posizione di chi ha agito in giudizio, è necessario che la situazione sopravvenuta soddisfi in modo pieno ed irretrattabile il diritto esercitato, così da non*
~~*residuaire alcuna utilità alla pronuncia di merito”*~~ (cfr. Cass. Civ. Sez. Lav., Sent. n. 6909 del 20.3.2009).

Nel caso di specie è venuto meno l'interesse delle parti alla pronuncia sul merito, posto che con l'annullamento disposto dall'INPS in data 11/12/2023 e il conseguente riconoscimento della prestazione richiesta è cessato il contrasto tra le parti in causa.

Non residuano, quindi, pregiudizi (e ragioni di doglianza) per parte ricorrente. Anche i procuratori delle parti hanno preso atto del sopravvenuto mutamento della situazione sostanziale dedotta in giudizio, chiedendo pronunciarsi la cessazione della materia del contendere.

Sulle spese di lite

Il comportamento processuale dell'INPS (autotutela) giustifica la compensazione parziale, nella misura del 50% delle spese di lite.

Si precisa che, in applicazione del principio stabilito dall'art. 91 c.p.c., le stesse sono liquidate come in dispositivo, tenuto conto 1) delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata, 2) dell'importanza, della natura, delle difficoltà e del valore dell'affare, 3) delle condizioni soggettive del cliente, 4) dei risultati conseguiti, 5) del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate, nonché delle previsioni delle tabelle allegate al decreto del Ministro della Giustizia n. 147 del 13/08/2022 pubblicato sulla G.U. n. 236 del 08/10/2022, in vigore dal 23/10/2022. In particolare si fa riferimento, stante il carattere comunque non vincolante delle dette tariffe, al loro valore minimo per lo studio della controversia, per la fase introduttiva e per la fase decisoria (per controversie di valore compreso tra € 5.200,00 e € 26.000,00), e si determina in € 2.000,00 il compenso complessivo.

Ai compensi si aggiunge il rimborso forfetario delle spese generali pari al 15% degli stessi, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda ed eccezione disattesa:

- 1) **DICHIARA** cessata la materia del contendere;
- 2) **DICHIARA** compensate le spese di lite nella misura del 50%;
- 3) **CONDANNA** l'INPS al pagamento del 50% delle spese di lite, liquidate in € 43 per esborsi ed € 1.000,00 per compensi, oltre rimb. forf., IVA e CPA.

Modena, 12 dicembre 2023

Il Giudice Del Lavoro

Andrea Marangoni
